

Responsabilità della Pa, la prova segue il regime degli errori medici

Rosa Sciatta

La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento incolpevole del privato non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio. Si configura, piuttosto, come una responsabilità di tipo relazionale o da "contatto sociale qualificato"; in quanto tale, al regime probatorio si possono applicare i principi conati in materia di responsabilità sanitaria.

Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 13289 del 19 maggio 2025, si è pronunciata su un caso in cui una società per azioni aveva ricevuto da un ente pubblico l'autorizzazione per fare dei lavori, poi annullata dalle Sezioni unite al termine di un procedimento avviato da un'associazione ambientalista. La società aveva quindi proposto un giudizio risarcitorio, facendo valere il proprio affidamento sulla legittimità dell'autorizzazione ricevuta. Le domande sono state respinte in primo e in secondo grado, soprattutto perché, quando la società aveva iniziato i lavori, era già stato notificato il ricorso promosso dall'associazione ambientalista: la Spa era quindi consapevole del rischio di annullamento della sentenza.

La Cassazione ha confermato la pronuncia, ma ha chiarito che la responsabilità della Pa per lesione dell'affidamento incolpevole del privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo va inquadrata nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato. In questi casi, il privato deve provare: la fonte del proprio diritto (ossia il rapporto relativo al provvedimento di autorizzazione richiesto), il comportamento della Pa che viola i doveri di correttezza e buona fede (o l'omissione), il nesso di causalità e il danno lamentato. Per contro, la Pa deve dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante, oppure che il danno non è a essa imputabile.

Interessante nel caso esaminato è l'accostamento operato dalla Corte tra il regime probatorio per lesione dell'affidamento incolpevole del privato e quello della responsabilità sanitaria, i cui principi vanno applicati tout court – dice la pronuncia – anche alla responsabilità della Pa.

La Corte precisa però che il privato deve dimostrare e non solo allegare il comportamento illegittimo commissivo della Pa (salva l'ipotesi dell'omissione), sia perché (a differenza della responsabilità contrattuale tout court, o della responsabilità da "contatto sociale" in ambito sanitario) la violazione imputata alla Pa attiene a regole di carattere generale (dovere di correttezza e buona fede) più che

a obbligazioni di cui sia individuata la fonte, sia perché la Pa convenuta, a fronte della mera allegazione di comportamenti illegittimi commissivi, resterebbe onerata della prova del fatto negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA